

N. R.G. 9/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

(decreto di omologazione del concordato preventivo -

articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli

Presidente

dott. Mauro P. Bernardi

Giudice Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni

Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. 9/20 R.G.
promosso da:

ALBA2 s.r.l. in liquidazione (C.F.: 02485680231), assistita dall'avv. ALBERTO
GANDOLFI

contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale dott. ANDREA
POLACCO

Oggetto: 171321 - omologazione di concordato preventivo

ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art.161 VI co. 1.f. depositato in data 11-3-2020, la società Alba2 s.r.l. in liquidazione (C.F.: 02485680231) con sede legale in Mantova, via C. Battisti, 9 e sede principale in Ponti sul Mincio, via A. Volta n. 10, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che, con istanza depositata il 27-10-2020 integrata con memoria del 13-11-2020 (nel termine ad essa assegnato) la stessa ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato

preventivo da qualificarsi come con continuità aziendale indiretta attuata mediante affitto di ramo d'azienda e prospettazione della cessione dello stesso (per la quale è già stata attuata la procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f.) nonché di quella di tutti i beni residui;

- rilevato che questo Tribunale con decreto del 17-20/11/2020 ha ammesso, ex art. 163 l.f. la società istante alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Mauro P. Bernardi e commissario giudiziale il dott. Andrea Polacco, ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 25-3-2021;

- rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di giustizia è stata versata nei termini indicati;

- osservato che la proposta formulata dalla società ai creditori prevede l'integrale pagamento delle spese di giustizia, dei crediti prededotti e di quelli privilegiati nonché, entro il 30-6-2024, dei crediti chirografari suddivisi in tre classi (nella misura, rispettivamente del 44,65% per le prime due classi e del 30,73% per la terza) e ciò sia per effetto della liquidazione di parte dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sia in base ai flussi attesi per effetto della prosecuzione (indiretta) dell'attività aziendale fino al momento della cessione del ramo d'azienda;

- rilevato che la società proponente si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

- osservato che il commissario giudiziale in sede di parere motivato ex art.180 l.f., con valutazione basata su riscontri documentali e ulteriori verifiche effettuate sulla contabilità dopo i primi accertamenti ex art. 172 l.f., ha ritenuto fattibile il piano proposto e chiarito che l'alternativa ipotesi liquidatoria non sarebbe in grado di offrire un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto al trattamento offerto con la proposta concordataria;

- rilevato che nessun soggetto si è opposto alla omologazione sicché il Tribunale deve limitarsi a verificare la regolarità della procedura e l'esito delle votazioni;

- rilevato che il procedimento si è ritualmente svolto, che sono stati rispettati gli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato, che Alba2 s.r.l. in liquidazione ha la qualifica di imprenditore commerciale (svolgente attività di produzione, commercializzazione e trasporto di calcestruzzo preconfezionato e materiali affini), che risultano superate le soglie previste dall'art. 1 l.f., che la società versa in stato di insolvenza, che ricorrono le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. e che è stata accertata la completezza e regolarità della documentazione depositata;
- osservato che, all'esito di quanto emerso nel corso dell'adunanza del 25-3-2021 e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, le maggioranze prescritte dall'art. 177 I co. l.f. (dei crediti e nel maggior numero delle classi) sono state raggiunte, come emerge dal prospetto riportato a pagina 4 del parere del commissario giudiziale del 12-5-2021;
- rilevato che, con provvedimento del 22-4-2021, il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 10-6-2021 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.;
- considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
- ritenuto che, non essendo ancora stata completata la liquidazione, va nominato il liquidatore (nel professionista indicato dalla proponente) nonché il comitato dei creditori;
- osservato che è pendente il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società proponente n. 55/20 che, stante l'omologazione del concordato, va dichiarato improcedibile;
- considerato che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite;

P.T.M.

- omologa il concordato preventivo di Alba2 s.r.l. in liquidazione (C.F.: 02485680231) con sede legale in Mantova, via C. Battisti, 9 e sede principale in Ponti sul Mincio, via A. Volta n. 10;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso di fallimento n. 55/20;
- nomina quale giudice delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma la nomina del dott. Andrea Polacco quale commissario giudiziale;
- nomina quale comitato dei creditori avv. Elena Basso - Presidente; Banca Valsabbina s.p.a. – Componente; Cave Ghiaia Nardi s.r.l. - Componente;
- nomina quale liquidatore il dott. Luca Caramaschi il quale, entro novanta giorni, dovrà redigere programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della disciplina di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili;
- stabilisce che il liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co. l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;
- dispone che il liquidatore tenga informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre il commissario giudiziale;
- stabilisce che il liquidatore provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune, acquisendo preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco debbano essere autorizzate dal comitato dei creditori ai sensi dell'art. 182 l.f.;
- prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
- dispone che il liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal liquidatore, acquisendo parere preventivo del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
- dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati -previo parere del comitato dei creditori- dal commissario giudiziale ed a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato;
- prescrive che il commissario giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f. sia affinché, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione;
- dispone che la società consegni al commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

- stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori con assegnazione agli stessi di un termine di 30 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
- stabilisce che il commissario giudiziale rediga semestralmente i rapporti riepilogativi di cui agli artt. 182 u.c. e 33 V co. l.f. dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo nonché del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
- dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
 - a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
 - b) i bilanci d'esercizio depositati da Vezzola s.p.a. limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;
- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;
- prescrive che, ultimate le operazioni previste, il commissario giudiziale e il liquidatore depositino i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l.f.;
- nulla per le spese;
- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
- manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, 10 giugno 2021.

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli